

EDILIZIA - AZIENDE INDUSTRIALI

PARTI CONTRAENTI	STIPULA	DECORRENZA	SCADENZA
<p>Datoriali ANCE - Associazione nazionale costruttori edili</p> <p>Sindacali FILLEA-CGIL, FILCA-CISL, FENEAL-UIL</p>	3 MARZO 2022	1° MARZO 2022	<p>Economica 30 GIUGNO 2024</p> <p>Normativa 30 GIUGNO 2024</p>

LIVELLI E QUALIFICHE

Livello	Descrizione
7°	<p>Quadri che svolgono continuativamente ruoli o funzioni con capacità gestionale, organizzativa e professionale particolarmente elevato, e che, con responsabilità per attività di alta specializzazione, di coordinamento e gestione e/o ricerca e progettazione in settori fondamentali dell'impresa, forniscono comunque contributi qualificati per la determinazione degli obiettivi dell'impresa stessa.</p> <p>Impiegati di 1ª categoria Super, ovvero con funzioni direttive che, oltre a possedere le caratteristiche indicate nella declaratoria del 6° livello, nonché una specifica esperienza professionale, siano formalmente preposti dalla Direzione aziendale a ricoprire ruoli o funzioni per i quali siano previste peculiari responsabilità e deleghe, in alcuni settori o unità produttive di particolare rilevanza tecnica o amministrativa della organizzazione aziendale, al fine dello sviluppo e della realizzazione degli obiettivi dell'impresa.</p>
6°	<p>Impiegati di prima categoria, lavoratori tecnici e amministrativi, con funzioni direttive che richiedono una specifica preparazione e capacità professionale, con discrezionalità di potere e con facoltà di decisioni ed autonomia di iniziativa nei limiti delle sole direttive generali impartite dal titolare o dai dirigenti dell'impresa o dagli impiegati di categoria 1ª super.</p>
5°	<p>Sono inquadrati come 2ª categoria, gli impiegati, sia tecnici che amministrativi, che siano in grado di svolgere mansioni di concetto. Tra gli impiegati tecnici si ricordano: tecnici e assistenti tecnici, disegnatori, capi cantiere/venditore, restauratori di beni culturali. Tra gli amministrativi: addetto agli approvvigionamenti ed acquisti, addetti paghe e contabilità.</p>
4°	<p>Tra le mansioni qui inquadrare ricordiamo: assistente tecnico (già di 3ª categoria) Operaio di 4° livello, Programmatore Addetto alla grafica tecnica, Operatore per il recupero architettonico e per il restauro di beni culturali. Sono appartenenti a questo livello anche gli impiegati che, nell'ambito di strutture organizzative complesse, oltre i compiti dell'impiegato di 3° livello, esegue autonomamente e con l'apporto di particolare e comprovata competenza, operazioni specifiche superiori a quelle del 3° livello e sotto la supervisione ed il coordinamento di impiegati appartenenti al 5° livello.</p> <p>Tra gli operai ricordiamo: lavoratori con pluriennale esperienza in grado di interpretare disegni tecnici, manovratori di macchine complesse, operai in cantiere archeologico, rocciatori.</p>
3°	<p>Appartengono alla 3ª categoria gli impiegati d'ordine, sia tecnici che amministrativi, che hanno mansioni esecutive che richiedono una generica preparazione professionale.</p> <p>Appartengono a questo livello anche gli operai specializzati che sono capaci di eseguire lavori particolari che necessitano di speciale competenza pratica, conseguita con tirocinio o da preparazione tecnico-pratica.</p>
2°	<p>Sono inquadrati al 2° livello gli impiegati d'ordine di 4ª categoria, sia tecnici che amministrativi, addetti a mansioni esecutive che non comportino l'inquadramento nelle categorie superiori.</p> <p>Sono inquadrati al 2° livello gli operai qualificati che sono capaci di eseguire lavori che necessitano di specifica normale capacità per la loro esecuzione.</p>
1°	<p>Vengono qui inquadrati gli impiegati di 4ª categoria al primo impiego, nonché gli operai comuni e cioè quegli operai capaci di compiere lavori nei quali, pur prevalendo lo sforzo fisico, quest'ultimo è associato al compimento di determinate semplici attribuzioni inerenti al lavoro, per i quali possa servire qualche attitudine o conoscenza conseguibile in pochi giorni.</p>

PARAMETRI CONTRATTUALI

Per la consultazione si rinvia alla parte speciale “operai” o “impiegati”.

ELEMENTI ECONOMICI

CONTRATTAZIONE DI SECONDO LIVELLO

Tra le materie demandate alle Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori aderenti alle associazioni nazionali contraenti, specificamente individuate e con validità triennale, rientra anche la determinazione dell'indennità di reperibilità per i lavoratori per i quali il datore richiede per iscritto di essere reperibili, anche al di fuori dell'orario normalmente praticato dall'impresa. L'obbligo in capo ai lavoratori medesimi di garantire la predetta reperibilità è dovuto secondo le modalità ed i limiti di legge ed in base alle eventuali disposizioni previste dalla contrattazione integrativa.

Elemento variabile della retribuzione	<p>Le organizzazioni territoriali, aderenti alle Associazioni nazionali contraenti, con decorrenza non anteriore al 1° luglio 2015 e per la circoscrizione di propria competenza, prenderanno come riferimento l'EVR così come individuato in sede nazionale e pari al 4% dei minimi in vigore alla data di sottoscrizione dell'accordo in esame (1° luglio 2014), secondo criteri e modalità dei CCNL.</p> <p>Tale elemento considererà l'andamento congiunturale del settore e sarà correlato ai risultati raggiunti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio e non avrà incidenza sui singoli istituti retributivi contrattuali, ivi compreso il TFR.</p> <p>Restano fermi nelle cifre in atto in ciascuna circoscrizione territoriale:</p> <ul style="list-style-type: none">• l'indennità territoriale di settore concernente gli operai;• il premio di produzione concernente gli impiegati.
--	---

Trasferta regionale	<p>Fermo restando quanto già attuato nelle Regioni ai sensi dell'Accordo del 2 febbraio 2015 e fatte salve diverse regolamentazioni pattuite a livello regionale o determinate entro il 30 settembre 2022, nonché l'apposita disciplina in deroga della trasferta per gli specifici settori di cui all'art. 21 del CCNL, nelle Regioni in cui non sia stata data attuazione ad alcuna disciplina sulla trasferta regionale, tale istituto trova applicazione, a partire dal 1° ottobre 2022, secondo le modalità stabilite dal CCNL.</p>
----------------------------	--

GESTIONE DEL RAPPORTO

Per la consultazione si rinvia alla parte speciale “operai” o “impiegati”.

ASSENZE TUTELE

MATERNITÀ

Maternità obbligatoria	<p>Durante il periodo del congedo di maternità, il lavoratore ha diritto al 100% della retribuzione, con integrazione da parte del datore di lavoro di quanto previsto eventualmente dagli istituti previdenziali.</p>
Congedo Parentale	<p>Per gli operai, i periodi di congedo parentale valgono ai fini del diritto alla prestazione di Anzianità Professionale Edile.</p>

ALTRI PERMESSI (STUDIO, FORMAZIONE, ECC)

Permessi studio	<p>In caso di frequenza di corsi scolastici o universitari, il lavoratore potrà richiedere permessi per un massimo di 150 ore in un triennio, usufruibili anche in un solo anno.</p>
Permessi generici	<p>Su richiesta del lavoratore e per giustificati motivi possono essere accordati brevi permessi, con facoltà per l'impresa di non corrispondere la retribuzione per il tempo di assenza dal lavoro.</p>

TIPOLOGIE CONTRATTUALI

LAVORO A TEMPO PARZIALE

Lavoro supplementare	La maggiorazione prevista è del 20%.
Clausole elastiche	In caso di applicazione di clausole elastiche, per le ore di lavoro prestate in aumento sarà applicata una maggiorazione del 20%
Note	
<i>È consentito il supplementare nel part-time orizzontale, anche a tempo determinato, fino al raggiungimento di 40 ore settimanali.</i>	

CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO

La disciplina di tale fattispecie contrattuale è definita in conformità alle previsioni del D.Lgs n. 81/2015 (artt. 19 - 29), come modificato dal DL n. 87/2018 convertito dalla Legge n. 96/2018, e s.m.i.

Limiti quantitativi	Percentuale	<p>Il ricorso ai contratti a termine non può superare, mediamente nell'anno civile e cumulativamente con contratti di somministrazione a tempo determinato, il 25% dei rapporti di lavoro con contratto a tempo indeterminato dell'impresa in forza mediamente nell'anno civile precedente l'assunzione.</p> <p>Un ulteriore 15% di assunzioni con contratto di lavoro a tempo determinato potrà essere effettuato esclusivamente con riferimento ai lavoratori iscritti alla Borsa Lavoro Edile Nazionale (www.blen.it).</p> <p>Le aziende possono assumere in ogni caso almeno 7 lavoratori con contratto a termine e/o di somministrazione a tempo determinato, comunque non eccedenti la misura di un terzo del numero di lavoratori a tempo indeterminato dell'impresa, calcolati questa volta al termine dell'anno di assunzione.</p> <p>Per le imprese che occupano fino a 5 dipendenti è sempre possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato.</p>
	Esclusioni	A norma di legge
Intervalli e deroga assistita	<p>Le proroghe e i rinnovi sono ammessi nei limiti ed alle condizioni previste dall'art. 21 del D.Lgs n. 81/2015 e della Legge n. 96/2018.</p> <p>È possibile apporre al contratto a tempo determinato una durata superiore a 12 mesi (comunque non eccedente i 24), da parte delle imprese edili in possesso dei requisiti per l'accesso ai benefici ex art. 29 della Legge n. 341/1995, anche per le seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none">♦ avvio di un nuovo cantiere;♦ avvio di una specifica fase lavorativa, non programmata, nel corso di un lavoro edile;♦ proroga dei termini di un appalto;♦ assunzione di giovani fino a 29 anni e soggetti di età superiore ai 45 anni;♦ assunzione di cassaintegrati;♦ assunzioni di disoccupati e inoccupati da almeno 6 mesi;♦ assunzione di donne, di qualsiasi età, prive di impiego retribuito da almeno 6 mesi, residenti in aree geografiche il cui tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno del 20% di quello maschile. <p>Nel rispetto delle previsioni di legge (art. 19, comma 1.1 del D.Lgs n. 81/2015), il contratto a tempo determinato con durata superiore a 12 mesi, comunque non eccedente i 24 mesi, potrà essere stipulato, per le suddette specifiche condizioni, fino al 30 settembre 2022 (fatte salve eventuali modifiche alla norma).</p>	

APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE STIPULATO FINO AL 31 MARZO 2019

Sfera applicativa	<p>La disciplina seguente si applica ai contratti di apprendistato stipulati fino al 31 marzo 2019, per tutto il corso della loro durata.</p> <p>L'assunzione con tale tipologia contrattuale è consentita per tutte le qualifiche dal 5° al 2° livello.</p>
--------------------------	--

Scatti di anzianità	<p>Si ritiene non maturino durante il periodo di apprendistato, in quanto gli scatti di anzianità sono previsti per i soli lavoratori impiegati, mentre per gli operai è prevista la maturazione di un elemento denominato "anzianità professionale edile".</p> <p>I relativi articoli del CCNL, infatti, fanno esplicito riferimento a impiegati e operai, e mai agli apprendisti, né nella disciplina previgente dell'apprendistato c'era un riferimento alla maturazione di detti istituti.</p> <p>In riferimento all'anzianità professionale edile, APE, si ritiene che per gli apprendisti operai non debbano essere corrisposti gli scatti/anzianità professionale edile.</p>
Attività formativa	La durata della formazione per l'apprendistato professionalizzante è fissata in 120 ore annue.

□ DURATA MASSIMA

Livello	Durata
5°	36 mesi
4°	
3°	
2°	

□ TRATTAMENTO RETRIBUTIVO

Livello di arrivo	Livello di retribuzione
5°	3°
4°	2°
3°	1°
2°	1°

APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE STIPULATO DAL 1° APRILE 2019

Sfera applicativa	La disciplina seguente si applica ai contratti di apprendistato stipulati a partire dal 1° aprile 2019. L'assunzione con tale tipologia contrattuale è consentita per tutte le qualifiche previste dal 2° al 7° livello e altresì per le lavorazioni artistiche (artigiani).
Scatti di anzianità	<p>Si ritiene non maturino durante il periodo di apprendistato, in quanto gli scatti di anzianità sono previsti per i soli lavoratori impiegati, mentre per gli operai è prevista la maturazione di un elemento denominato "anzianità professionale edile".</p> <p>I relativi articoli del CCNL, infatti, fanno esplicito riferimento a impiegati e operai, e mai agli apprendisti, né nella disciplina previgente dell'apprendistato c'era un riferimento alla maturazione di detti istituti.</p> <p>In riferimento all'anzianità professionale edile, APE, si ritiene che per gli apprendisti operai non debbano essere corrisposti gli scatti/anzianità professionale edile.</p>
Attività formativa	Sono previste 24 ore di formazione presso la Scuola edile/Ente unificato (comprehensive delle 16 ore di formazione professionale previste dal CCNL e delle 8 ore destinate alla sicurezza). La formazione per l'acquisizione delle competenze tecnico-professionali deve avere una durata di almeno 80 ore medie all'anno.

□ DURATA MASSIMA

Livello di qualifica (inquadramento finale)	Durata
Dal 2° al 7°	36
Lavorazioni artistiche (profili artigiani)	48
Note	

La durata è espressa in mesi.

Ai fini del calcolo della durata è stabilito il cumulo dei periodi di servizio prestati come apprendista presso più imprese, purché non siano separati da interruzioni superiori ad un anno, e siano riferiti alle medesime attività lavorative.

TRATTAMENTO RETRIBUTIVO

Livelli	Livello di retribuzione							
	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°
Dal 2° al 7°	72%	72%	78%	78%	85%	90%	-	-
Lavorazioni artistiche (profili artigiani)	72%	72%	78%	78%	85%	90%	90%	90%
Note								
<p>Il trattamento retributivo non può essere inferiore alle suddette percentuali della retribuzione. Con retribuzione si intende quella riferita al livello a cui è finalizzato l'apprendistato, (ed è calcolata su un minimo di paga base o stipendio mensile, ex indennità di contingenza, indennità territoriale di settore (per gli operai) o premio di produzione (per gli impiegati), EDR ed eventuale EVR.</p>								

BILATERALITÀ

PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Fondo PREVEDI			
Tipologia lavoratore	Contribuzione		Quota TFR*
	c/datore	c/dipendente	
Lavoratori già occupati al 28/04/1993	1%	1%	0% (TFR in azienda); 18%; 100%
Lavoratori occupati dopo il 28/04/1993	1%	1%	
Note			
<p>La contribuzione è calcolata come percentuale della retribuzione utile a TFR. (*) A seguito dell'Accordo tra le parti contrattuali del 23 giugno 2020, la CNCE ha reso noto, con Comunicazione del 21 gennaio 2021, che le percentuali di versamento non sono più condizionate alla decorrenza della prima occupazione, ante o post 28 aprile 1993, ma che ai fini del conferimento del TFR maturando al Fondo Prevedi ciascun lavoratore può scegliere tra le suddette 3 percentuali.</p>			

CONTRIBUTO CONTRATTUALE

A decorrere dal 1° gennaio 2015 per tutti i lavoratori sia operai che impiegati (compresi gli apprendisti), è dovuto un contributo contrattuale a carico datoriale da versare a PREVEDI calcolato nelle seguenti misure a seconda che si tratti di operai (apprendisti operai) o impiegati (apprendisti impiegati). La contribuzione in esame è dovuta anche per i lavoratori che risultino già iscritti al Fondo al 31 dicembre 2014 e che continuano a versare le contribuzioni già esposte nella precedente tabella.

Di seguito, gli importi del contributo contrattuale mensilmente dovuto dall'azienda per gli impiegati e gli operai.

Impiegati - Contributo mensile		
Livello	Fino al 30 settembre 2019	Dal 1° ottobre 2019
7°	16,00	20,00
6°	14,40	18,00
5°	12,00	15,00
4°	11,20	14,00
3°	10,40	13,00
2°	9,36	11,70
1°	8,00	10,00

Note

Per gli apprendisti impiegati il contributo mensile è di 10,00 euro.

Operai - Contributo orario

Tipologia	Mansione	Fino al 30 settembre 2019	Dal 1° ottobre 2019
Operai di produzione	Operaio di quarto livello	0,0767	0,0959
	Operaio specializzato	0,0712	0,0890
	Operaio qualificato	0,0641	0,0801
	Operaio comune	0,0548	0,0685
Custodi, guardiani, portinai, fattorini, uscieri e inservienti	-	0,0456	0,0570
Custodi, guardiani, portinai con alloggio	-	0,0456	0,0570

Note

Il contributo "contrattuale" al Fondo PREVEDI si calcola dividendo il contributo mensile (del corrispondente livello della tabella degli impiegati) per 173 e maggiorando l'importo così ottenuto del 18,5%: l'ammontare così ottenuto verrà moltiplicato per le sole ore di lavoro ordinarie effettivamente prestate.

Il contributo complessivo mensile di ciascun lavoratore deve essere arrotondato all'euro.

In relazione al valore del contributo contrattuale orario dei custodi, guardiani, portinai, fattorini, uscieri e inservienti, nonché dei custodi, guardiani e portinai con alloggio, il rinnovo del 18 luglio 2018 non riporta i nuovi valori del contributo valevoli dal 1° ottobre 2019, resi noti dalla CNCE dapprima con Comunicazione del 10 ottobre 2019 e successivamente con Comunicazione del 17 ottobre 2019.

Per gli apprendisti operai il contributo orario è di euro 0,07.

La CNCE, in risposta ad alcune richieste di chiarimento pervenute, con Comunicazione del 15 ottobre 2019 ha precisato che, sulla base di indicazione delle Parti sociali interessate, la tabella relativa ai nuovi valori mensili e orari del contributo contrattuale PREVEDI e Previdenza Cooperativa allegata alla Comunicazione del 10 ottobre 2019 contiene, nonostante parametri diversi, un'unica tabella per i due contatti collettivi "industria" e "cooperative"

FONDO FNAPE

Dal 1° aprile 2022 è prevista l'istituzione del Fondo FNAPE (Fondo nazionale per l'anzianità professionale edile).

Inoltre, nell'ottica di un percorso di omogeneizzazione a livello nazionale delle aliquote Ape, dal 1° ottobre 2022 è prevista l'entrata in vigore automatica delle nuove aliquote regionali, che sono determinate, per ciascuna Regione, tenuto conto della media regionale delle attuali aliquote territoriali in essere, rapportata alla massa salari (secondo la seguente tabella), sulla base dei dati afferenti l'Ape 2021, che saranno aggiornati anno per anno.

Dette aliquote e quanto di seguito concordato saranno condivisi anche con le altre Organizzazioni datoriali partecipanti al FNAPE.

FNAPE - Aliquote regionali

Regione	Aliquota	Regione	Aliquota
Valle d'Aosta	3,91%	Umbria	4,00%
Piemonte	3,86%	Lazio	3,45%
Liguria	3,93%	Abruzzo	3,58%
Lombardia	4,09%	Molise	3,04%
Trentino Alto Adige	4,55%	Campania	2,67%
Friuli Venezia Giulia	4,27%	Puglia	3,04%

FNAPE - Aliquote regionali

Regione	Aliquota	Regione	Aliquota
Veneto	4,37%	Basilicata	2,85%
Emilia Romagna	3,87%	Calabria	2,53%
Toscana	3,80%	Sicilia	2,53%
Marche	3,65%	Sardegna	3,05%

Fatta salva l'attribuzione al FNAPE, per la sua gestione, dello 0,2% annuale del flusso contributivo in entrata, eventuali maggiori entrate contributive (comprehensive anche del contributo minimo), vanno ridistribuite, annualmente e proporzionalmente, tenendo conto delle Regioni che contribuiscono al FNAPE in misura superiore al proprio fabbisogno, alle Casse di dette Regioni che abbiano, a loro volta, contribuito in tale misura superiore al proprio fabbisogno. Con il suddetto ristoro, le Casse dovranno rifondere automaticamente la parte del costo sostenuto per l'Ape, attraverso un meccanismo di compensazione alle imprese.

Il contributo Ape dovrà essere versato su un minimo di:

- 140 ore a partire dal 1° ottobre 2022;
- 150 ore a partire dal 1° ottobre 2023;
- 160 ore a partire dal 1° ottobre 2024.

L'individuazione delle aliquote FNAPE sono di pertinenza delle parti sociali e che al FNAPE è demandato il monitoraggio annuale dell'andamento del medesimo, al fine di proporre alle parti sociali stesse i necessari correttivi delle aliquote, fermo restando l'equilibrio finanziario, al netto del contributo annuo dello 0,2%.

ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA

Al fine di uniformare le prestazioni sanitarie su tutto il territorio nazionale, l'accordo di rinnovo 18 luglio 2018 ha previsto la **costituzione** di un **Fondo nazionale** paritetico per l'assistenza sanitaria integrativa nel settore edile. L'accordo prevede che tale Fondo:

- sia operativo dal **1° gennaio 2019**, sulla base di quanto definito nel Regolamento e Statuto del medesimo;
- sia alimentato da un **contributo a carico del datore** di lavoro e a favore degli **operai** iscritti alle Casse Edili pari allo **0,60%**, da versare su un minimo di **120 ore**, sulle seguenti **voci retributive**: minimo, contingenza, EDR e ITS (indennità territoriale di settore).

Il contributo è da versarsi alla Cassa Edile, con le seguenti decorrenze:

- **0,35%** dal **1° ottobre 2018**;
- **0,60%** complessivo (0,25% + 0,35%) dal **1° gennaio 2019**.

La **contribuzione** per gli **impiegati** è fissata nello **0,26%**, da versarsi dal **1° ottobre 2018**, sulle seguenti voci retributive: minimo, contingenza, EDR e premio di produzione.

Il versamento della contribuzione è obbligatorio per tutte le imprese iscritte alle Casse Edili costituite dalle parti sociali medesime, indipendentemente dal CCNL applicato ai propri dipendenti. Le OO.SS. si impegnano ad uniformare le medesime aliquote negli altri contratti collettivi di settore.

Contestualmente, l'accordo prevede che tutte le **prestazioni sanitarie** attualmente in essere nelle **Casse Edili a livello territoriale** si considereranno automaticamente **decadute** dal **1° gennaio 2019**.

RETRIBUZIONE MINIMA

Gli importi dei minimi contrattuali mensili risultano i seguenti:

Livello	Minimi a partire dal		Contingenza
	1° marzo 2022	1° luglio 2023	
7Q	1.894,71	1.974,71	533,83
7	1.894,71	1.974,71	533,83
6	1.705,23	1.777,23	529,63

Livello	Minimi a partire dal		Contingenza
	1° luglio 2018	1° luglio 2019	
5	1.421,02	1.481,02	523,35
4	1.326,31	1.382,31	521,25
3	1.231,56	1.283,56	519,16
2	1.108,41	1.155,21	516,46
1	947,36	987,36	512,87

I lavoratori inquadrati al livello 7Q hanno diritto ad un'indennità di funzione pari a 140,00 euro mensili, per 13 mensilità. Tutti i lavoratori hanno poi diritto ad un elemento distinto della retribuzione (EDR) pari a 10,33 euro mensili, per 13 mensilità.

PARTE I - OPERAI

PARAMETRI CONTRATTUALI

Divisore Orario		173 (208 per i lavoratori discontinui)
Mensilità	Tredicesima	la tredicesima mensilità (gratifica natalizia), viene corrisposta dalla Cassa edile nel mese di dicembre. Il trattamento economico è assolto con la corresponsione da parte del datore di lavoro di un importo determinato da: $(10\% \times \text{importo ora}) \times \text{n}^\circ \text{ ore effettivamente lavorate e n}^\circ \text{ ore festività}$ con esclusione del 4 novembre (si vedano le disposizioni delle diverse Casse edili)
	Quattordicesima	Disciplina non prevista

ELEMENTI ECONOMICI

APE

Num. erogazioni	Operaio 4° liv.	Operaio specializzato	Operaio qualificato	Operaio comune
1ª e 2ª erogazione	0,1604	0,1490	0,1341	0,1146
3ª e 4ª erogazione	0,3369	0,3131	0,2817	0,2408
5ª erogazione	0,5054	0,4693	0,4225	0,3611
6ª erogazione	0,5294	0,4919	0,4425	0,3783
7ª e 8ª erogazione	0,7062	0,6557	0,5900	0,5045
9ª e successive	0,8827	0,8196	0,7379	0,6304

Note

L'operaio matura l'anzianità professionale edile quando, in ciascun biennio, possa far valere almeno 2.100 ore computando a tale e to le ore di lavoro ordinario prestato, nonché le ore di assenza dal lavoro previdenzialmente tutelate (malattia, maternità, infortunio, congedo matrimoniale ecc..).

Fermo restando che l'erogazione è effettuata dal FNAPE in occasione del 1° maggio, la prestazione per l'anzianità professionale edile è stabilita secondo importi crescenti, in funzione del numero degli anni nei quali l'operaio abbia percepito la prestazione medesima e calcolata moltiplicando gli importi di cui alla tabella precedente per il numero di ore di lavoro ordinario e effettivamente prestate in ciascuna categoria.

PREMIO DI INGRESSO NEL SETTORE

Dal 1° marzo 2022, è istituito il premio di ingresso nel settore, da riconoscersi, da parte del datore di lavoro, ai giovani operai di età inferiore a 29 anni, in presenza delle seguenti condizioni:

- primo accesso nel settore;
- permanenza presso la stessa impresa per un periodo minimo di 12 mesi.

Il suddetto premio, pari a 100,00 euro, va corrisposto *una tantum*, al termine dei predetti 12 mesi, e non ha incidenza sui singoli istituti retributivi legali e contrattuali, ivi compreso il TFR.

INDENNITÀ

Fermo restando che in situazioni extra si trovano le seguenti province: Bologna, Ferrara, Genova, La Spezia, Lecce, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Savona, si riportano di seguito le maggiorazioni in percentuale della retribuzione dovute al verificarsi di alcune particolari situazioni lavorative.

Indennità	Percentuali	
	Tabella Unica nazionale	Situazione Extra
Lavori eseguiti sotto la pioggia o neve quando le lavorazioni continuino oltre la prima mezz'ora (compresa la prima mezz'ora)	4%	5%
Lavori eseguiti con martelli pneumatici demolitori non montati su supporti (limitatamente agli operai addetti alla manovra dei martelli)	5%	5%
Lavori di palificazione o trivellazione limitatamente agli operai addetti e normalmente sottoposti a getti di acqua o fango	5%	12%
Sgombero della neve o del ghiaccio nei lavori per armamento ferroviario	8%	15%
Lavori su ponti a castello installati su natanti, con o senza motore, in mare, lago o fiume	8%	15%
Lavori di scavo in cimiteri in contatto di tombe	8%	17%
Lavori di pulizia degli stampi metallici negli stabilimenti di prefabbricazione, quando l'elevata temperatura degli stampi stessi, per il riscaldamento prodotto elettricamente, con vapori o con altri analoghi mezzi, crei per gli stessi operai addetti condizioni di effettivo disagio	10%	10%
Lavori eseguiti negli stabilimenti di prefabbricazione, con l'impiego di aria compressa oppure con l'impiego di sostanze nocive per la lubrificazione di stampi portati ad elevata temperatura con conseguente nebulizzazione dei prodotti impiegati tale da determinare per gli operai addetti condizioni di effettivo disagio	10%	10%
Lavori eseguiti in stabilimenti che producono od impiegano sostanze nocive, oppure a condizioni di elevata temperatura od in altre condizioni di elevata temperatura od in altre condizioni di disagio, limitatamente agli operai edili che lavorano nelle stesse condizioni di luogo o di ambiente degli operai degli stabilimenti stessi, cui spetta a tale titolo uno speciale trattamento. La stessa indennità spetta infine per i lavori edili che, in stabilimenti industriali che producono o impiegano sostanze nocive, sono eseguiti in locali nei quali non è richiesta normalmente la presenza degli operai degli stabilimenti stessi e nei quali si riscontrano obiettive condizioni di nocività	11%	17%
Lavori su ponti mobili a sospensione (bilancini, cavallo o comunque in sospensione)	12%	20%
Lavori di scavi a sezione obbligata e ristretta a profondità superiore ai m 3,50 e qualora essi presentino condizioni di effettivo disagio	13%	20%

Indennità	Percentuali	
	Tabella Unica nazionale	Situazione Extra
Costruzione di piani inclinati con pendenza del 60% ed oltre	13 %	22 %
Lavori di demolizione di strutture pericolanti	16 %	23 %
Lavori in acqua (per lavori in acqua debbono intendersi quelli nei quali malgrado i mezzi protettivi disposti dall'impresa l'operaio è costretto a lavorare con i piedi immersi dentro l'acqua o melma di altezza superiore a cm 12)	16 %	28 %
Lavori su scale aeree tipo Porta	17 %	35 %
Costruzione di camini in muratura senza l'impiego di ponteggi esterni con lavorazione di soprano, a partire dalla altezza di m 6 dal piano terra, se isolato o dal piano superiore del basamento, ove esista, o dal tetto del fabbricato stesso	17 %	35 %
Costruzione di pozzi a profondità da 3,50 a 10 metri	19 %	35 %
Lavori per fognature nuove in galleria	19 %	35 %
Spurgo di pozzi bianchi preesistenti con profondità superiore a 3 metri	20 %	35 %
Lavori di riparazione e spurgo di fognature preesistenti	21 %	40 %
Costruzione di pozzi a profondità oltre 10 metri	22 %	40 %
Lavori in pozzi neri preesistenti	27 %	55 %

CONTRATTAZIONE DI SECONDO LIVELLO

Elemento variabile della retribuzione	Vedi parte comune ad operai ed impiegati.
--	---

GESTIONE DEL RAPPORTO

PERIODO DI PROVA

Livello	Durata
operai di 4° livello	30 giorni di lavoro
operai specializzati	30 giorni di lavoro
qualificati	25 giorni di lavoro
altri operai	15 giorni di lavoro
Note	
<p>Sono esenti dal periodo di prova gli operai che hanno già prestato servizio presso la stessa impresa e con le stesse mansioni relative alla qualifica del precedente rapporto di lavoro, purché quest'ultimo non sia stato risolto da oltre 3 anni.</p> <p>Il periodo di prova è utile agli effetti del computo dell'anzianità dell'operaio confermato.</p> <p>La malattia sospende il periodo di prova e l'operaio è ammesso a continuarlo qualora la malattia non abbia durata superiore al periodo di prova stesso.</p> <p>Nell'ipotesi di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, il periodo di prova resta sospeso sino alla ripresa del lavoro, purché la ripresa intervenga entro 30 giorni dalla data di comunicazione della malattia professionale o dell'infortunio.</p> <p>L'Accordo del 4 aprile 2019 ha previsto per gli operai apprendisti che la durata del periodo di prova è di 8 settimane, indipendentemente dal livello di inquadramento iniziale.</p>	

ORARIO

Orario normale di lavoro	L'orario normale di lavoro è pari a 40 ore settimanali di media annua, distribuite su 5 giorni, con un massimo in ogni caso di 10 ore giornaliere. Per esigenze tecnico-produttive, l'orario di lavoro settimanale può essere distribuito su 6 giorni, dal lunedì al sabato: per le ore prestate al sabato in questa modalità di svolgimento dell'orario è dovuta una maggiorazione dell'8%. Nel caso di lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, guardiani e portieri, anche con alloggio nello stabilimento, nel cantiere nel magazzino o nelle vicinanze degli stessi, l'orario normale contrattuale non può superare le 48 ore settimanali medie annue.
Flessibilità	Disciplina non prevista a livello nazionale
Banca ore	Disciplina non prevista a livello nazionale

ROL E FESTIVITÀ

Rol	Gli operai edili hanno diritto ad un monte ore annuo di permessi retribuiti pari ad 88 ore. Tali permessi maturano in ragione di 1 ora ogni 20 ore di lavoro effettivo (25 per i lavoratori discontinui), computandosi a tal fine anche le ore di assenza per malattia ed infortunio indennizzate dai relativi Istituti, nonché l'assenza per congedo matrimoniale. Il trattamento economico è assolto con la corresponsione da parte del datore di lavoro di un importo determinato da: (4,95% x importo ora) x n° ore effettivamente lavorate e n° ore festività con esclusione del 4 novembre (si vedano le disposizioni delle diverse Casse edili) Se non goduti entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di maturazione, non è dovuto nessun importo aggiuntivo (trattamento economico già assolto con la maggiorazione del 4,95%).
Ex Festività	Per le 4 festività sopresse non sono previsti trattamenti aggiuntivi.
Festività	Per le festività in genere, nonché nel caso in cui le festività indicate contrattualmente coincidano con il sabato o la domenica, gli operai hanno diritto ad un trattamento economico pari ad 8 quote orarie (9 quote e mezzo per i lavoratori discontinui). Medesimo trattamento spetta per la festività del 4 novembre.

STRAORDINARI / NOTTURNO / FESTIVO

Tipologia	%
Lavoro straordinario diurno	35%
Lavoro festivo	45%
Lavoro straordinario festivo	55%
Lavoro notturno non compreso in turni regolari	28%
Lavoro notturno compreso in turni regolari	12%
Lavoro diurno compreso in turni regolari	9%
Lavoro notturno del guardiano	8%
Lavoro notturno a carattere continuativo di operai che compiono lavori di costruzione o di riparazione che possono eseguirsi esclusivamente di notte	16%
Lavoro notturno straordinario	40%
Lavoro festivo notturno	50%
Lavoro festivo notturno straordinario	70%
Lavoro domenicale con riposo compensativo, esclusi i turnisti	8%

Note

Il CCNL dispone un limite individuale annuo pari ad un massimo di 250 ore di lavoro straordinario

FERIE

Durata	L'operaio ha diritto a 4 settimane di ferie annue, pari a 160 ore retribuite.
Fruizione	Il trattamento economico è assolto con la corresponsione da parte del datore di lavoro di un importo determinato da: (8,50% x importo ora) x n° ore effettivamente lavorate e n° ore festività con esclusione del 4 novembre (si vedano le disposizioni delle diverse Casse edili)

PREAVVISO

Livello	Anzianità di servizio	
	Fino a 3 anni	Oltre tre anni
Tutti gli operai	7 giorni	10 giorni
Note		
<p>Il licenziamento o le dimissioni, non determinati da giusta causa, dell'operaio che abbia superato il periodo di prova possono aver luogo in qualunque giorno.</p> <p>In mancanza di preavviso, il recedente deve versare all'altra parte un'indennità (art. 2118 c.c.) equivalente all'importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso. Per gli operai retribuiti a cottimo deve essere computato anche l'utile medio di cottimo realizzato nelle ultime due quindicine o quattro settimane.</p>		

MAGGIORAZIONI E ACCANTONAMENTO CASSA EDILE

Maggiorazione cassa edile	
Trattamento economico	Assolto con la corresponsione da parte del datore di lavoro di un importo determinato da: (18,50% x importo ora) x n° ore effettivamente lavorate e n° ore festività con esclusione del 4 novembre (si vedano le disposizioni delle diverse Casse edili)
Maggiorazione Cassa edile in malattia	
Giornate di carenza INPS	18,50% della retribuzione che il lavoratore avrebbe preso se avesse lavorato
Dal 4° giorno di malattia in poi	18,50% della retribuzione che il lavoratore avrebbe preso se avesse lavorato
Maggiorazione Cassa edile in infortunio	
Giornate di carenza INAIL	18,50% della retribuzione che il lavoratore avrebbe preso se avesse lavorato
Dal 4° al 90° giorno di infortunio	7,40% della retribuzione che il lavoratore avrebbe preso se avesse lavorato
Dal 91° giorno di infortunio in poi	4,60% della retribuzione che il lavoratore avrebbe preso se avesse lavorato
Accantonamento Cassa edile	
Trattamento economico	Assolto con la corresponsione da parte del datore di lavoro di un importo determinato da: (14,20% x importo ora) x n° ore effettivamente lavorate e n° ore festività con esclusione del 4 novembre (si vedano le disposizioni delle diverse Casse edili)

Accantonamento Cassa edile in malattia	
Giornate di carenza INPS	14,20% della retribuzione che il lavoratore avrebbe preso se avesse lavorato
Dal 4° giorno di malattia in poi	14,20% della retribuzione che il lavoratore avrebbe preso se avesse lavorato
Accantonamento Cassa edile in infortunio	
Giornate di carenza INAIL	14,20% della retribuzione che il lavoratore avrebbe preso se avesse lavorato
Dal 4° al 90° giorno di infortunio	5,70% della retribuzione che il lavoratore avrebbe preso se avesse lavorato
Dal 91° giorno di infortunio in poi	3,60% della retribuzione che il lavoratore avrebbe preso se avesse lavorato

ASSENZE TUTELATE

CONGEDO MATRIMONIALE

Durata	15 giorni di calendario
Fruizione	Periodo consecutivo in cui decorre la normale retribuzione: il datore eroga il trattamento e recupera successivamente dal lavoratore quanto erogato dall'INPS per l'evento.

MATERNITÀ

Maternità obbligatoria	Vedi parte comune ad operai ed impiegati.
Congedo Parentale	

MALATTIA

Trattamento economico	Conservazione del posto	
	Anzianità di servizio	Durata
<p>Per 6 giorni la settimana escluse le festività con le seguenti misure (paga oraria = paga base + contingenza + EET + ITS):</p> <ul style="list-style-type: none"> 1°, 2° e 3° giorno per malattia superiore a 6 giorni: (0,5495 x paga oraria) x orario settimanale/6 1°, 2° e 3° giorno per malattia superiore a 12 giorni: (1,0495 x paga oraria) x orario settimanale/6 Dal 4° al 20° giorno per le giornate indennizzate INPS: (0,3795 x paga oraria) x orario settimanale/6 Dal 21° al 180° giorno per le giornate indennizzate INPS: (0,1565 x paga oraria) x orario settimanale/6 Dal 181° al 365° giorno per le giornate non indennizzate INPS: (0,5495 x paga oraria) x orario settimanale/6 <p>Per i giorni di carenza, in caso di assenza per malattia di durata inferiore a 7 giorni, la percentuale per i riposi annui del 4,95% è erogata per intero direttamente dall'impresa all'operaio.</p>	<p>Fino a 3 anni e mezzo</p>	<p>270 giorni consecutivi. Nel caso di più malattie o ricadute 9 mesi complessivi nell'arco di 20 mesi consecutivi</p>
	<p>Superiore a 3 anni e mezzo</p>	<p>365 giorni consecutivi. Nel caso di più malattie o ricadute 12 mesi complessivi nell'arco di 24 mesi consecutivi</p>

INFORTUNIO

Trattamento economico	Conservazione del posto
<p>Per 7 giorni la settimana incluse le festività con le seguenti misure (paga oraria = paga base + contingenza + EET + ITS):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dal 1° giorno successivo a quello di infortunio e fino al 90° giorno di assenza: $0,2538 \times \text{paga oraria} \times \text{orario settimanale}/7$ • Dal 91° giorno in poi: $(0,0574 \times \text{paga oraria}) \times \text{orario settimanale}/7$ <p>Per il giorno dell'infortunio, la percentuale del 4,95% per i riposi annui è erogata per intero direttamente dall'impresa all'operaio.</p> <p>Per il 1°, il 2° ed il 3° giorno successivi al giorno dell'infortunio o alla data di inizio della malattia professionale, tale percentuale è erogata nella misura del 60% (2,97%).</p>	<p>In caso di infortunio, per tutta la durata dell'inabilità, mentre in caso di malattia professionale, 9 mesi consecutivi o in caso di ricaduta, nove mesi nell'arco di dodici mesi consecutivi.</p>

PARTE II - IMPIEGATI

PARAMETRI CONTRATTUALI

Divisori	Giornaliero	25
	Orario	173
Mensilità	Tredicesima	la corresponsione va effettuata non oltre il 20 dicembre di ogni anno
	Premio annuo	la corresponsione va effettuata non oltre il 30 giugno di ogni anno in relazione all'anzianità maturata tra il 1° luglio dell'anno precedente e il successivo 30 giugno
	Premio di fedeltà	All'impiegato in servizio, quando abbia presso la stessa azienda una anzianità ininterrotta ed effettiva di servizio di 20 anni, va corrisposto annualmente un premio di fedeltà pari ad una mensilità

ELEMENTI ECONOMICI

SCATTI DI ANZIANITÀ

Numero massimo	5	
Frequenza	biennale	
Decorrenza	dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità	
Passaggi di livello	Viene mantenuto l'importo degli scatti già maturati nelle categorie di provenienza e la frazione di biennio in corso al momento del passaggio di categoria sarà considerata utile agli effetti della maturazione del biennio nella nuova categoria.	
Importi	Livello	Importo
	Quadri	13,94
	Impiegati 1 ^a Super	13,94
	Impiegati 1 ^a	12,85
	Impiegati 2 ^a	10,46
	Assistenti tecnici di 4° livello	9,62
	Impiegati 3 ^a	8,99
	Impiegati 4 ^a	8,22

INDENNITÀ

Maneggio denaro	All'impiegato che maneggia normalmente denaro nell'ambito delle sue funzioni e che ne risponda per eventuali errori, deve essere corrisposta una maggiorazione dell'otto per cento dello stipendio minimo mensile e dell'indennità di contingenza.
Indennità lavoro in galleria	Per i lavori in galleria spetta un'indennità di euro 25,82 mensili
Indennità funzione quadri	L'indennità di funzione Quadri è pari a 140 euro mensili con assorbimento dell'eventuale superminimo individuale fino a concorrenza del 50% dell'importo di detta indennità.
Indennità personale direttivo	Fermo restando che è da considerare personale direttivo - escluso dalla limitazione dell'orario di lavoro - quello preposto alla direzione tecnica od amministrativa dell'impresa o di un reparto di essa, con la diretta responsabilità dell'andamento dei servizi, a tali lavoratori spetta un'indennità speciale nella misura del venticinque per cento dello stipendio minimo mensile, dell'indennità di contingenza e dell'Elemento economico territoriale.

CONTRATTAZIONE DI SECONDO LIVELLO

Elemento variabile della retribuzione	Vedi parte comune ad operai ed impiegati.
--	---

GESTIONE DEL RAPPORTO

PERIODO DI PROVA

Livello	Durata
1 ^a categoria super, 1 ^a categoria e 2 ^a categoria	6 mesi
4 ^o livello, 3 ^a categoria, 4 ^a categoria, 4 ^a categoria primo impiego	3 mesi
3 ^a , 4 ^a e 5 ^a categoria primo impiego	2 mesi
Note	
<i>La malattia sospende il periodo di prova, purché non abbia una durata superiore al periodo di prova stesso; nel caso invece di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, il periodo di prova resta sospeso fino alla guarigione clinica. Durante l'assenza per malattia o infortunio non è dovuto alcun trattamento economico.</i>	
<i>L'impiegato che in epoca precedente di non oltre un anno abbia prestato servizio nella stessa impresa con le stesse mansioni per le quali viene assunto, non è tenuto periodo di prova già prestato.</i>	

ORARIO

Orario normale di lavoro	L'orario normale di lavoro è pari a 40 ore settimanali di media annua, distribuite su 5 giorni, con un massimo in ogni caso di 10 ore giornaliere. Per esigenze tecnico-produttive, l'orario di lavoro settimanale può essere distribuito su 6 giorni, dal lunedì al sabato: per le ore prestate al sabato in questa modalità di svolgimento dell'orario è dovuta una maggiorazione dell'8%. Nel caso di lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, guardiani e portieri, anche con alloggio nello stabilimento, nel cantiere nel magazzino o nelle vicinanze degli stessi, l'orario normale contrattuale non può superare le 48 ore settimanali medie annue.
Flessibilità	Disciplina non prevista
Banca ore	Disciplina non prevista

ROL E FESTIVITÀ

ROL	<p>Gli impiegati edili hanno diritto ad un monte ore annuo di permessi retribuiti pari ad 88 ore. Tali permessi maturano in ragione di 1 ora ogni 20 ore di lavoro effettivo, computandosi a tal fine anche le ore di assenza per malattia e infortunio indennizzate dai relativi Istituti, nonché le assenze per maternità e congedo matrimoniale.</p> <p>Se non goduti entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di maturazione, i permessi residui dovranno essere monetizzati al lavoratore.</p>
Ex Festività	Permessi confluiti nel monte ROL
Festività	Qualora un festività coincida con la domenica, l'impiegato avrà diritto ad una quota aggiuntiva della retribuzione pari ad 1/25. Nel caso in cui il Santo Patrono coincida con una delle festività infrasettimanali, sarà concordato dalle Organizzazioni territoriali un giorno sostitutivo.

STRAORDINARI / NOTTURNO / FESTIVO

Tipologia	Maggiorazione
Lavoro straordinario diurno	35%
Lavoro festivo	45%
Lavoro straordinario festivo	55%
Lavoro notturno non compreso in turni periodici	34%
Lavoro notturno compreso in turni periodici	10%
Lavoro straordinario notturno	47%
Lavoro festivo notturno (escluso quello compreso in turni periodici)	50%
Lavoro notturno festivo straordinario	70%
Note	
<p><i>Nel caso in cui si chieda all'impiegato saltuariamente ed improvvisamente una prestazione straordinaria, una volta lasciato l'ufficio o il cantiere al termine del proprio orario normale di servizio, al lavoratore sarà corrisposto, in aggiunta a quanto spettante per la prestazione straordinaria stessa, un trattamento economico pari a 2 ore di lavoro a regime normale se la prestazione viene effettuata in ore diurne, 3 ore in se effettuata in ore notturne.</i></p>	

FERIE

Durata	L'impiegato ha diritto a 4 settimane di ferie retribuite annue.
Fruizione	In caso di ferie frazionate se l'orario è distribuito su 5 giorni (6 giorni), una settimana di ferie è equiparata a 5 giorni (6 giorni).

PREAVVISO

Categoria	Anzianità di servizio		
	Non superati i 5 anni	Superati i 5 anni ma non i 10 anni	Superati i 10 anni
1a Super, 1a	2 mesi	3 mesi	4 mesi
2a, 4° livello	1 mese e mezzo	2 mesi	3 mesi
3a, 4a	1 mese	1 mese e mezzo	2 mesi
4a 1° impiego	1 mese	-	-

Note

I suddetti termini decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese, considerandosi come maggior termine di preavviso i giorni eventualmente intercorrenti tra l'effettiva comunicazione e la metà o la fine del mese.

Il periodo di preavviso decorre dal giorno successivo a quello di ricevimento dell'atto contenente le dimissioni o il licenziamento.

L'impiegato già in servizio alla data di entrata in vigore del presente contratto mantiene "ad personam" l'eventuale maggiore termine di preavviso di licenziamento cui avesse diritto in base a consuetudine o contratto individuale vigente a tale data.

Nell'ipotesi di **dimissioni** i suddetti termini sono fissati nelle seguenti misure.

Categoria	Anzianità di servizio		
	Non superati i 5 anni	Superati i 5 anni ma non i 10 anni	Superati i 10 anni
1 ^a Super, 1 ^a	1 mese	2 mesi	3 mesi
2 ^a , 4 ^o livello	1 mese	1 mese	2 mesi
3 ^a , 4 ^a	15 giorni	1 mese	1 mese
4 ^a 1 ^o impiego	15 giorni	-	-

Durante il periodo di preavviso l'impresa concederà all'impiegato dei permessi per la ricerca di una nuova occupazione; la distribuzione e la durata dei permessi stessi sono stabilite dall'impresa in rapporto alle proprie esigenze.

ASSENZE TUTEATE

CONGEDO MATRIMONIALE

Durata	15 giorni con decorrenza della normale retribuzione a carico del datore di lavoro.
Fruizione	I giorni vanno fruiti consecutivamente.

MATERNITÀ

Vedi parte comune ad operai ed impiegati.

MALATTIA

Anzianità di servizio	Trattamento economico	Conservazione del posto
Unico Evento Morboso		
Fino a 2 anni compiuti	100% per 6 mesi	6 mesi
Fino a 6 anni compiuti	100% per 6 mesi 50% per ulteriori 3 mesi	9 mesi
Superiore a 6 anni compiuti	100% per 6 mesi 75% per 3 mesi 50% per ulteriori 3 mesi	12 mesi
Più malattie e ricadute		
Fino a 2 anni compiuti	100% per 7 mesi 50% per i restanti 2 mesi	9 mesi in un periodo di 30 mesi
Fino a 6 anni compiuti	100% per 7 mesi 50% per ulteriori 5 mesi	12 mesi in un periodo di 30 mesi
Superiore a 6 anni compiuti	100% per 7 mesi 75% per 3 mesi 50% per ulteriori 5 mesi	15 mesi in un periodo di 30 mesi

INFORTUNIO

Anzianità di servizio	Trattamento economico	Conservazione del posto
Unico Evento Morboso		
Fino a 2 anni compiuti	100% per 6 mesi 50% per i restanti mesi	Fino a guarigione
Fino a 6 anni compiuti	100% per 6 mesi 50% per ulteriori mesi	
Superiore a 6 anni compiuti	100% per 6 mesi 75% per i successivi 3 mesi 50% per gli ulteriori mesi	
Più malattie e ricadute		
Fino a 2 anni compiuti	100% per 7 mesi 50% per i restanti mesi	Fino a guarigione
Fino a 6 anni compiuti	100% per 7 mesi 50% per gli ulteriori mesi	
Superiore a 6 anni compiuti	100% per 7 mesi 75% per i 3 mesi successivi 50% per i restanti mesi	

ALTRI PERMESSI (STUDIO, FORMAZIONE, ECC)

Vedi parte comune ad operai ed impiegati.

TIPOLOGIE CONTRATTUALI

LAVORO A TEMPO PARZIALE

Vedi parte comune ad operai ed impiegati.

CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO

Vedi parte comune ad operai ed impiegati.

APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE

Vedi parte comune ad operai ed impiegati.

BILATERALITÀ

PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Vedi parte comune ad operai ed impiegati.

ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA

Vedi parte comune ad operai ed impiegati.